CAMERA DEI DEPUTATI N. **3191**

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 novembre 2026 (v. stampato Senato n. 483)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CANTÙ, MURELLI, MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CLAUDIO BORGHI, CANTALAMESSA, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR, TOSATO, SILVESTRO, TERNULLO, SATTA, MARCHESCHI

Disposizioni per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 novembre 2026

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Princìpi e finalità)

1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e di cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da maculopatia degenerativa miopica e senile.

Art. 2.

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da maculopatia degenerativa miopica e senile)

1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da maculopatia degenerativa miopica e senile usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la maculopatia degenerativa miopica e senile deve essere accertata nel paziente mediante diagnosi effettuata da un medico specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile.

Art. 3.

(Interventi per la prevenzione e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile)

1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2027, di 800.000 euro per l'anno 2028 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative rivolte:

a) alla prevenzione dei rischi per la vista e gli occhi e delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone affette da maculopatia degenerativa miopica e senile;

b) ad agevolare l'inserimento delle persone affette da maculopatia nelle attività lavorative e sportivo-ricreative;

c) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mezzi di comunicazione di massa e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie e i medici di medicina generale, della consapevolezza dell'importanza della diagnosi e della cura tempestiva della maculopatia degenerativa miopica e senile;

d) all'educazione sulla corretta profilassi della maculopatia degenerativa miopica e senile e sul ricorso agli esami di *screening* morfo-funzionali della macula;

e) a promuovere la più ampia conoscenza delle strutture sanitarie e degli ambulatori accreditati e specializzati nella diagnosi e nella cura della maculopatia degenerativa miopica e senile, in modo da favorire l'accesso a tali strutture, anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie ad essa connesse.

3. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di maculopatia degenerativa miopica e senile, dei medici di medicina generale e del personale del Servizio sanitario nazionale che interviene nei processi di prevenzione, diagnosi e cura della maculopatia degenerativa miopica e senile, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro della

salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 4.

(Istituzione dell'Osservatorio per lo studio della maculopatia degenerativa miopica e senile)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio della maculopatia degenerativa miopica e senile.

2. L'Osservatorio, composto da tre membri nominati con decreto del Ministro della salute, ha compiti di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per prevenire e curare la maculopatia degenerativa miopica e senile e opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce annualmente gli obiettivi dell'Osservatorio.

4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di maculopatia degenerativa miopica e senile.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2028 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0224420